



## Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica  
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

L'Aquila, 23 OTT. 2020

Protocollata ed inviata via PEC

Alla Ditta  
Tamburro Remo  
Via Cesare Baronio, 10  
67059 TRASACCO (AQ)  
mauriziogildo.cavaliere@ingpec.eu

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Opere Pubbliche,  
Governato del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Salaria Antica Est, 27  
67100 L'AQUILA  
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Pratica n. 20/275212 – prot. n. 275212 del 22.09.2020- Ditta Tamburro Remo.  
Riscontro alla nota prot. n. 291137/20 del 06.10.2020.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto trasmessa dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo e riguardante la "Riattivazione del progetto di recupero ambientale della cava ubicata in località "Grottelle" nel comune di Colello" di titolarità della Ditta individuale Tamburro Remo, relativamente alla comunicazione di inizio attività per ripristino ambientale (R 10), mediante l'utilizzo di rifiuti, effettuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., da inserire nel P.A.U.R., preliminarmente si comunica quanto segue:

- 1) nella relazione tecnica (Allegato F), alle pagg. 2-3, la Ditta comunica che:



**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- ✓ nell'area interessata dal progetto di recupero ambientale è presente un *cumulo di materiali utilizzati come ripristino di una parte di cava, costituiti dalla miscelazione di terreno della stessa cava (70%) e fanghi dell'impianto di cartiera Lucart di Lucca (30%) ...per un quantitativo totale di 17.594,1 tonnellate;*
- ✓ *allo stato attuale non è stato possibile procedere alla bonifica del sito per diverse ragioni economiche e giuridiche (è in corso un contenzioso fra soggetti privati, la Ditta e gli Enti preposti);*
- ✓ *la Ditta intende riattivare il progetto di recupero ambientale confinando i rifiuti da bonificare;*
- ✓ *il materiale depositato è chimicamente inerte e non contiene sostanze pericolose che possono essere trascinate nel terreno circostante.*

In riferimento a quanto sopra si ritiene necessario, in base alla documentazione agli atti di questo Settore, evidenziare alcuni aspetti significativi circa la gestione dell'attività di recupero ambientale (R 10) effettuata dalla Ditta in forza dell'iscrizione al Registro Provinciale RIP/121/AQ/2014 del 10.12.2014 nonché gli aspetti conseguenti a tale attività:

- la Ditta Tamburro Remo a seguito dell'approvazione da parte della Regione Abruzzo del progetto di ripristino ambientale di cui alla D.G.R. n. **DI8/12/11** del **04.02.2014**, ha trasmesso, per il tramite del S.U.A.P. del Comune di Collelongo (AQ), la comunicazione di inizio attività per recupero rifiuti in procedura semplificata ed è stata iscritta al Registro Provinciale numero **RIP/121/AQ/2014** del **10.12.2014** per l'attività di recupero ambientale (R 10) per le tipologie di rifiuti ed i relativi quantitativi annui di cui al provvedimento trasmesso da questo Settore con PEC n. 70741 e n. 70703 del 11.12.2014;
- l'attività di recupero ambientale è stata effettuata nella cava sita in località *Grottelle* del comune di Collelongo (AQ) identificata catastalmente al Foglio n. 40 p.lle n. 318 – 320 – 321 – 323 – 345 – 346 – 347 – 348 – 349 – 430 – 431 – 432 – 433 – 810 – 811;
- il Distretto Provinciale dell'A.R.T.A, con nota prot. n. 8366 del 01.12.2015, ha relazione in merito al sopralluogo effettuato in data **26.11.2015** presso l'impianto di recupero rifiuti di titolarità della Ditta Tamburro Remo, e da tale relazione è emerso che la Ditta stava effettuando l'attività di recupero ambientale nel non rispetto delle norme tecniche previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. in quanto:

**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- i risultati analitici dei rapporti di prova, acquisiti dall'A.R.T.A. nel corso del sopralluogo, relativi ai rifiuti conferiti dagli stabilimenti di Porcari (LU) e di Diecimo (LU), attestavano la presenza di valori superiori a quello limite previsto dalla Colonna "A", tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per il parametro idrocarburi pesanti C>12, espressi come idrocarburi C10-C40. I risultati analitici riportavano un valore pari a **3.181 mg/Kg** relativo al conferimento dei rifiuti provenienti dagli stabilimenti di Porcari (LU) e un valore pari a **2.367 mg/Kg** relativo al conferimento dei rifiuti provenienti dagli stabilimenti di Diecimo (LU), valori pertanto ampiamente superiori a quello limite di **50 mg/kg** fissato dalla colonna "A" tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - la modalità con la quale veniva effettuata la miscelazione dei rifiuti di cui alla tipologia 12.1 non era rispondente a quanto previsto dal punto **12.1.3 lettera f)** del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. in quanto è stata riscontrata la presenza superficiale di un materiale non miscelato a terreno, delle stesse caratteristiche visive e olfattive del rifiuto conferito nella stessa giornata del 26.11.2015 identificato dal CER [030310];
  - la modalità con la quale veniva effettuata la miscelazione dei rifiuti di cui alla tipologia 12.1 non era rispondente a quanto previsto dal punto n. 2 delle prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione al Registro Provinciale prot. n. 70703-70741 del 11.12.2014 il quale, prevede che la miscelazione dei fanghi con il terreno prescritta al punto **12.1.3 lettera f)** del D.M. 5 febbraio 1998, deve essere effettuata **direttamente nella fase di conferimento** dei rifiuti presso l'impianto e che la Ditta pertanto deve procedere all'accettazione di tali rifiuti solo a condizione di avere la disponibilità del terreno da usare per la miscelazione immediata dei fanghi in fase di scarico nella percentuale prevista dalla norma;
- il Distretto Provinciale dell'A.R.T.A:
- 1) nel corso del sopralluogo del 26.11.2015, ha effettuato anche:
- un prelievo di un campione dei rifiuti identificati dal CER [030310] provenienti dallo stabilimento di Porcari (LU) e conferiti presso l'impianto nella stessa giornata del 25.11.2015;

**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- un prelievo di un campione costituito da rifiuti identificati dal CER [030310] e di due campioni di materiale per la miscelazione di tali rifiuti al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dalla Colonna "A", tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 2) con nota prot. n. 698 del 29.01.2016, in merito ai risultati dei prelievi effettuati, ha comunicato che:
- il rifiuto conferito dallo stabilimento di Porcari (LU) non risultava conforme a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e a quanto prescritto nella comunicazione di iscrizione al Registro Provinciale RIP/121/AQ/2014 in quanto la concentrazione del parametro Idrocarburi C>12 superava il valore limite previsto nella Colonna A della Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - il materiale utilizzato per il ripristino della cava, costituito da fango di cartiera frammisto a terreno, non risultava idoneo in quanto la concentrazione degli Idrocarburi C>12 superava in entrambi i campioni il valore limite previsto nella Colonna A della Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- questo Settore pertanto, a seguito di quanto comunicato dall'A.R.T.A. con la predetta nota prot. n. 8366 del 01.12.2015, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con nota prot. n. 66560 del 11.12.2015, ha comunicato alla Ditta, per il tramite del S.U.A.P. competente, di aver avviato il procedimento di divieto prosecuzione dell'attività di recupero ambientale effettuata dalla stessa Ditta in forza dell'iscrizione al Registro Provinciale numero RIP/121/AQ/2014 del 10.12.2014, ed ha assegnato il termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento stesso da parte del competente S.U.A.P per fornire documentazione atta a comprovare la corretta gestione dell'attività di recupero rifiuti;
- il Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo, a seguito di quanto comunicato dall'A.R.T.A. con la suddetta nota prot. n. 8366 del 01.12.2015, con atto n. RA/313114 del 14.12.2015, ha **disposto l'immediata sospensione** dei lavori autorizzati con la determinazione DI8/12/11 del 04.02.2014 relativa all'autorizzazione rilasciata alla Ditta Tamburro Remo per la variante del ripristino ambientale per la cava di ghiaia sita in località *Grottelle* del comune di Collelongo, ed **ha subordinato** il rilascio dell'autorizzazione per la ripresa dei lavori alla comunicazione di conformità del sito alle vigenti norme in materia ambientale da parte dell'A.R.T.A.;

**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- dalla documentazione trasmessa dalla Ditta Tamburro Remo non sono emersi elementi utili alla sospensione del procedimento di divieto prosecuzione attività avviato con nota prot. n. 66560 del 11.12.2015 in quanto la Ditta non ha dimostrato di aver conformato alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti secondo le prescrizioni stabilite con tale provvedimento;
- l'attività di recupero rifiuti effettuata dalla Ditta Tamburro Remo non è stata svolta nel rispetto delle norme tecniche ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, comportamento sanzionato ai sensi dell'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, e pertanto questo Settore con nota prot. 1141 del 12.01.2016 e con le successive integrazioni confermate n. 6738 del 10.02.2016 e n. 16880 del 24.03.2016:
  - ❖ **ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività** di recupero rifiuti in procedura semplificata di cui all'iscrizione al Registro Provinciale numero RIP/121/AQ/2014 del 10.12.2014 poiché la Ditta non ha fornito certificati analitici relativi ai parametri di cui alla colonna "A", tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in contrasto pertanto a quanto previsto dall'art. 5, lettera d-bis) del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. né ha fornito le informazioni richieste sull'esatto quantitativo di materiale disponibile per la miscelazione dei rifiuti ed ha indicato solo generiche provenienze del materiale da utilizzare per tale miscelazione;
  - ❖ **ha ordinato di rimuovere, entro sei mesi** dalla notifica del provvedimento di divieto prosecuzione attività prot. n.1141 del 12.01.2016 **tutti i rifiuti ed il materiale utilizzato per la loro miscelazione depositati** nella cava sita in località *Grottelle* del comune di Collelongo (AQ) per un quantitativo pari a circa **17.594,1 tonnellate**, comprensivo del quantitativo dei rifiuti presi in carico (5.278,23 t) e di quello del materiale utilizzato per la miscelazione (t 12.315,87) nella percentuale del 70% prevista dal punto 12.1.3 lettera f) dell'allegato 1 sub allegato 1 al D.M. 5.2.1998;
  - ❖ **ha ordinato** di trasmettere copia di tutti i formulari di identificazione dei rifiuti attestanti l'avvio a smaltimento e/o recupero dei rifiuti rimossi dalla cava;
  - ❖ **ha ordinato** di avviare con immediatezza le procedure di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- ❖ **ha precisato** che la Ditta avrebbe potuto riavviare l'attività di recupero ambientale solo alla conclusione della procedura di cui al citato articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed all'ottenimento dell'autorizzazione regionale per la ripresa dei lavori di cui al citato provvedimento n. RA/313114 del 14.12.2105;

**Rilevato che:**

- la Ditta ha avviato la procedura di cui al citato articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle risultate della caratterizzazione effettuata è stata accertata, con analisi validate dall'A.R.T.A. con nota dell'11.10.2016, la conformità della matrice ambientale suolo interessata dal deposito, ma il superamento dei limiti di legge per quanto riguarda il materiale depositato relativamente al parametro Idrocarburi C>12;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 57 del 25.11.2016 il Comune di Collelongo ha determinato *la chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi nonché la conclusione del relativo procedimento di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e richiamati in premessa, stante il non superamento dei limiti di legge per le csc nelle matrici ambientali, fermo restando l'obbligo della rimozione dei rifiuti depositati e risultati non conformi alla vigente normativa come indicato anche dalle pronunce rese ed in particolar modo dalla:*
  1. *nota del 11/10/2016 dell'ARTA Abruzzo relativo alle risultanze delle analisi di prelievo dei campioni di terreno e la validazione delle analisi trasmesse dalla società ECO-VERDE SRL con sede in Via dei Servi, 10 - 53100 Siena (SI);*
  2. *nota della Provincia dell'Aquila Settore Ambiente e Urbanistica Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo del 27/10/2016 e acquisita all'Ente al Prot. N. 4354 del 27/10/2016 che alla presente si allega come parte integrante e sostanziale, che testualmente recita:*

*"... si evidenzia di ritenere conclusa, in conformità a quanto previsto nell'allegato 2 al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la procedura di cui all'art. 242 dello stesso Decreto, fermo restando l'obbligo di rimozione dei rifiuti depositati e risultati non conformi alla vigente normativa e di quanto previsto dall'art. 239, comma 2, lett. a) del medesimo Decreto Legislativo";*
- a tutt'oggi la Ditta non ha trasmesso documentazione atta a comprovare di aver provveduto alla rimozione dei rifiuti in questione;

**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- la comunicazione di inizio attività che ha dato luogo all'iscrizione al Registro Provinciale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., doveva essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. Pertanto la comunicazione di inizio attività trasmessa dalla Ditta Tamburro Remo con nota del 12.03.2014, acquisita al protocollo n. 753 del **13.03.2014** del Comune di Collelongo, doveva essere rinnovata entro il **13.03.2019**;
- agli atti di questo Ufficio, a seguito della scadenza (13.03.2019) della comunicazione di inizio attività acquisita dal Comune di Collelongo in data 13.03.2014, non risultava acquisita istanza di rinnovo della comunicazione di inizio attività da parte della Ditta. Dalla corrispondenza intercorsa con il competente S.U.A.P. è stato confermato il mancato rinnovo della comunicazione di inizio attività da parte della Ditta;
- questo Settore, pertanto, con nota prot. n. 12870 del 27.05.2019, tramite il competente S.U.A.P., ha comunicato di aver proceduto alla **cancellazione** dell'iscrizione al Registro Provinciale numero RIP/121/AQ/2014 del 10.12.2014 di titolarità della Ditta Tamburro Remo.

Per quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene:

- ✓ che l'ipotesi di mantenere il deposito di rifiuti che **non potevano essere utilizzati** per attività di recupero ambientale (R10), all'interno di "un'area confinata" non possa rientrare nella procedura di P.A.U.R. attivata, in quanto il deposito di rifiuti, per un periodo che supera l'arco temporale dei tre anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lettera "g" del D.Lgs. n. 36/2003, si configurerebbe come gestione di una discarica;
- ✓ che l'attività di recupero ambientale, di cui alla nuova comunicazione di inizio attività compresa nella procedura di P.A.U.R., potrà essere avviata solo nel caso in cui la Ditta proceda preventivamente alla rimozione dei rifiuti in questione dall'area di cava così come disposto da questo Settore con il sopracitato divieto di prosecuzione attività prot. n. 1141 del 12.01.2016 e come riconfermato con nota 37465 del 27.10.2016.

Solo dopo che la Ditta abbia ottemperato all'obbligo di rimozione dei rifiuti depositati e risultati non conformi alla vigente normativa e di quanto previsto dall'art. 239, comma 2, lett. a) del medesimo D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si potrà procedere alla definizione delle procedure relative alla **nuova comunicazione di inizio attività** per le attività di messa in riserva (R13), di trattamento dei rifiuti (R5) e di ripristino ambientale (R10), per le quali si evidenzia fin da ora quanto segue:

**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- 1) l'utilizzo di rifiuti nelle attività di recupero ambientale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera b) del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., è sottoposto alle procedure semplificate previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. **a condizione che tale utilizzo sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente.** Come sopra evidenziato, allo stato attuale, la Ditta non è in possesso dell'autorizzazione per i lavori relativi alla variante del ripristino ambientale per la cava di ghiaia sita in località *Grottelle* del comune di Collelongo, in quanto il Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo, a seguito di quanto comunicato dall'A.R.T.A., con atto n. RA/313114 del 14.12.2015, ha **disposto l'immediata sospensione** dei lavori autorizzati con la determinazione DI8/12/11 del 04.02.2014 **ed ha subordinato** il rilascio dell'autorizzazione per la ripresa dei lavori alla comunicazione di conformità del sito alle vigenti norme in materia ambientale da parte dell'A.R.T.A.;
- 2) in merito agli estremi catastali dell'area interessata dall'intervento si evidenzia che:
  - nella relazione tecnica (cfr. pag. 6) tra le particelle catastali è stata indicata la n. 318 che invece nella mappa catastale (cfr. pag. 7) sembrerebbe non inclusa nell'area interessata dall'intervento di recupero ambientale;
  - la particella n. 319 invece sembra inclusa nell'area di intervento ma non risulta tra quelle elencate a pag. 6;
  - la particella n. 354 indicata a pag. 6 non risulta riportata nella mappa catastale;
- 3) la Ditta prevede di effettuare le seguenti attività di recupero:
  - messa in riserva dei rifiuti (R 13);
  - messa in riserva dei rifiuti (R 13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura....[R5];
  - realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5];
  - recupero ambientale [R10]

Relativamente all'attività di messa in riserva (R 13) non risultano specificate:

1. le caratteristiche costruttive del basamento impermeabile;



**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- 2 . le tipologie di rifiuti per le quali intende effettuare la messa in riserva e le tipologie di rifiuti per le quali intende effettuare direttamente l'attività di ripristino ambientale (R10) previa verifica della loro conformità;
- 3 . il quantitativo relativo alla capacità massima istantanea di stoccaggio per le tipologie per le quali intende effettuare la messa in riserva;

per la stessa attività di messa in riserva non è presente inoltre una planimetria nella quale risulti indicato:

- l'area di conferimento dei rifiuti sottoposti alla messa in riserva;
- le aree nelle quali viene effettuata la messa in riserva **delle singole tipologie** di rifiuti;
- l'area dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di selezione dei rifiuti in ingresso all'impianto;
- l'area dedicata alla miscelazione dei fanghi con il terreno per le tipologie per le quali il D.M. 5 febbraio 1998 prevede tale miscelazione;
- l'area interessata dal deposito del terreno utilizzato per la miscelazione dei fanghi;
- gestione delle acque meteoriche e del trattamento delle acque di prima pioggia;

Relativamente all'attività di R13-R5:

- devono essere indicate le tipologie di rifiuti per le quali intende effettuare l'attività di trattamento (R 5);
- devono essere descritte le modalità operative del trattamento dei rifiuti e deve essere indicata in apposita planimetria l'area interessata dall'impianto di trattamento di rifiuti;
- al fine di effettuare l'attività di R5 relativa alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali deve essere dimostrata la possibilità di effettuare direttamente attività di manutenzione stradale;
- devono essere indicati i quantitativi annui dei rifiuti da avviare a recupero ambientale.

**Provincia dell'Aquila**

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Per quanto riguarda quanto indicato al punto n. 3.8 – *Monitoraggio ambientale* - della pag. 26 della relazione tecnica, relativamente alle caratteristiche che devono possedere i rifiuti da utilizzare per il ripristino ambientale, si precisa in particolare che i rifiuti utilizzati per il ripristino ambientale devono essere rispondenti non solo a quanto prescritto nel sub allegato 1 all'allegato 1 al D. M. 5.2.1998 e s.m.i. per le singole tipologie di rifiuti utilizzate, ma anche a quanto previsto dall'art. 5, lettera d-bis) del medesimo Decreto, il quale dispone che *in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito*. Pertanto, i rifiuti in questione devono anche essere rispondenti a quanto previsto dal Regolamento adottato con Decreto n. 46 del 1 marzo 2019 che disciplina, in conformità alla parte quarta, titolo V, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola.

Al fine di consentire la definizione dell'endoprocedimento di cui alla nota del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo indicata in oggetto, si chiede pertanto alla Ditta di trasmettere i su elencati chiarimenti in merito all'attività di messa in riserva (R 13), trattamento (R 5) e ripristino ambientale (R10) di cui alla nuova comunicazione di inizio attività da inserire nel P.A.U.R., **entro 30 giorni dall'invio di:**


- documentazione atta a comprovare di aver avviato a recupero oppure a smaltimento tutti i rifiuti ed il materiale utilizzato per la loro miscelazione depositati nella cava sita in località *Grottelle* del comune di Collelongo (AQ) per un quantitativo pari a circa 17.594,1 tonnellate;
- documentazione relativa all'effettuazione di quanto previsto dall'art. 239, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i..

Distinti saluti.

Il Funzionario  
Dott.ssa Maria Stagnini



Il Dirigente  
Ing. Nicolino D'Amico



/ cb



## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0311046/20	23/10/2020	PEC	<b>Mittente:</b> URP@CERT.PROVINCIA.LAQUILA.IT	
<hr/>							
<b>Oggetto:</b>	PRATICA N. 20/275212 - PROT. N. 275212 DEL 22.09.2020 - DITTA TAMBURRO REMO. RISCONTRO ALLA NOTA PROT. N. 291137/20 DEL 06/10/2020						
<b>Impronta:</b>	0C9B79EC5FA5C90F805BDB1426F39333EDFFD284B2986ACE39B8157AAC0E223E						